

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
CENTRO STUDI SULLA PITTURA ANTICA (CeSPitA)**

Tra

- **l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna via Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come “Università di Bologna”, rappresentata dal Rettore Prof Francesco Ubertini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico dele con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

E

- **l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede invia, codice fiscale, rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

- **l'Università di Parma**, con sede invia, codice fiscale.....,rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

- **l'Università degli Studi di Torino**, con sede invia, codice fiscale....., rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

- **l'Università degli Studi di Trieste**, con sede invia, codice fiscale.....,rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del

Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del

- **l'Università degli Studi IUAV**, con sede invia
....., codice
fiscale.....,rappresentata dal Rettore Prof.
....., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del
Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di
Amministrazione del

- **l'Università degli Studi di Firenze**, con sede invia
....., codice
fiscale.....,rappresentata dal Rettore Prof.
....., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del
Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di
Amministrazione del

- **l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale**, con sede invia
....., codice
fiscale.....,rappresentata dal Rettore Prof.
....., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del
Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di
Amministrazione del

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

E' istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca **CENTRO STUDI SULLA PITTURA ANTICA (CeSPitA)** tra **le** Università di **Bologna, e le Università di Modena e Reggio Emilia, di Parma, di Torino, di Trieste, di Firenze, di Napoli L'Orientale e IUAV**, al fine di **promuovere, coordinare, attuare e valorizzare ricerche e studi sulla pittura antica, nonché iniziative, permanenti o temporanee, volte alla migliore fruizione del patrimonio culturale ad essa pertinente, con particolare attenzione per la creazione di reti di collaborazione interdisciplinari e alla promozione di attività di alta formazione, nonché di stabilire ed alimentare un costruttivo dialogo fra archeologi, storici, storici dell'arte, archeometri,**

restauratori ed esperti di documentazione e comunicazione.

Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a:

- a) promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca e di valorizzazione relative alla pittura antica;
- b) promuovere e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze fra gli Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale;
- c) promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale;
- d) promuovere accordi di collaborazione con istituzioni, e associazioni, italiane e straniere che si occupano di ricerche simili;
- e) promuovere reti di collaborazione con enti pubblici e privati attivi nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale relativo alla pittura antica;
- f) **sostenere e promuovere** l'organizzazione convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa di comunicazione scientifica volta attraverso una collaborazione interdisciplinare a valorizzare e diffondere le iniziative e i risultati prodotti dal Centro;
- g) promuovere e realizzare specifici progetti di ricerca;
- h) promuovere e sostenere specifiche iniziative editoriali;**
- i) promuovere, attuare e sostenere iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie da destinare allo sviluppo delle proprie attività;
- l) curare la realizzazione di adeguati servizi tecnologici, volte alla migliore gestione e fruizione dei dati;
- m) promuovere, attuare e sostenere iniziative didattiche e di alta formazione.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti, **ma coerente con esse.**

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università di Bologna, Dipartimento di STORIA CULTURE CIVILTA.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Qualora il Centro utilizzasse per lo svolgimento delle proprie attività le eventuali risorse materiali ed umane messe a disposizione dai Dipartimenti delle Università convenzionate, provvederà a stipulare con gli stessi apposito accordo per il rimborso delle spese.

Il Centro è organizzato in tante Unità Operative di Ricerca quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Gli aderenti al Centro sono definiti membri; possono entrare a far parte del centro come membri coloro che presentano domanda al Consiglio Direttivo. Ciascuna Unità Operativa è costituita da un Responsabile e da collaboratori; il responsabile è un docente o un ricercatore designato dai collaboratori afferenti all'Unità Operativa stessa.

Le attività Scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico del Centro stesso di cui ai successivi articoli.....

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di appartenenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, che ne delibera l'accettazione. In caso di recesso, professori e ricercatori seguiranno la medesima modalità, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore, che la trasmetterà al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico del centro oltre ai docenti di Atenei non aderenti, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di

ricerca e **altro personale** con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli **ambiti disciplinari di interesse del Centro.**

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Scientifico.

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore, scelto fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è nominato tra i **membri del Consiglio Direttivo**; rimane in carica **cinque** anni e può essere riconfermato; svolge le seguenti funzioni avvalendosi di un Ufficio di Segreteria:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Consiglio Scientifico la programmazione e il rendiconto scientifico e finanziario annuale;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate una relazione annua sull'attività svolta con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di uno per ciascuna di esse, designato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, e rimane in carica cinque anni.**

Il Consiglio ha il compito di:

- designare il Direttore **fra i propri membri**;
- assumere tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- rendere esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico;
- approvare il bilancio di previsione, le sue modifiche ed il bilancio consuntivo;
- deliberare su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- deliberare in merito all'ammissione al Centro di nuovi **Atenei**;

- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Direttore o dai rappresentanti degli Atenei aderenti;

Art. 7 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore e da un membro nominato dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro.

Il Consiglio Scientifico può cooptare, con decisione unanime, membri fino a cinque tra rilevanti personalità scientifiche nei settori di interesse del Centro.

Il Consiglio Scientifico ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. Per la validità delle adunanze e delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, dedotto il numero degli assenti giustificati.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici, privati o fondazioni nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Per i beni inventariati allocati presso le **Unità Operative di Ricerca** di altro Ateneo, è responsabile in solido, con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di stipula ed ha cinque anni di validità. Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, senza la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Il Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Art. 11 - Recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti

casi:

a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;

b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 15 – Valutazione al fine del rinnovo

L'Attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della

valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei Convenzionati, con cadenza almeno **quinquennale**, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 16 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata **dagli Atenei** convenzionati nell'ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all'approfondimento scientifico **delle tematiche di interesse del centro**.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 17 – Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 18 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che

svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 19 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 21 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal ~~Comitato~~/Consiglio Direttivo approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 23 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n fogli viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

IL RETTORE _____

Bologna,

Università degli Studi di

IL RETTORE _____

.....,

Università degli Studi di

IL RETTORE _____

.....,

Università di Bologna

IL RETTORE _____

Bologna,

Università di Bologna

IL RETTORE _____

Bologna,

Università di Bologna

IL RETTORE _____

Bologna,